

Publicata la Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (“CSDDD” o “CS3D”)

La Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, la “**Direttiva**”) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso venerdì 5 luglio. Pertanto, la Direttiva entrerà in vigore il 25 luglio: da tale data inizierà a decorrere il periodo di due anni per il recepimento nel diritto interno degli Stati Membri.

Nella trasposizione, gli Stati Membri dovranno astenersi dall’introdurre disposizioni divergenti *in pejus* rispetto agli obblighi relativi al dovere di diligenza previsti dalla Direttiva; gli Stati Membri saranno invece liberi di adottare disposizioni più rigorose (art. 4).

Come noto, la Direttiva è giunta al termine di un lungo braccio di ferro tra le istituzioni comunitarie – Commissione, Consiglio, e Parlamento – principalmente dovuto all’opposizione di alcuni Stati Membri, che ha determinato un progressivo depotenziamento degli obblighi e delle responsabilità derivanti dalla Direttiva approvata appena prima delle recenti elezioni europee.

Queste le principali differenze tra la proposta iniziale della Direttiva e il testo finale pubblicato la settimana scorsa.

Le società *in-scope*

L’ambito di applicazione alle società “*in-scope*” è stato notevolmente ridotto, come segue:

| <i>Soglie di fatturato a livello mondiale (in milioni di EUR)</i> | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| Proposta della Commissione | Successive proposte di accordo | Testo finale |
| 150 | 300 | 450 |
| <i>Numero di dipendenti</i> | | |
| Proposta della Commissione | Successive proposte di accordo | Testo finale |
| In media più di 500 | In media più di 1000 | In media più di 1000 |

Le predette soglie si applicano non solo alle società singole, ma anche a livello consolidato di gruppo, ossia quando *la società [è] capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato* (Art. 2, par. 1, lett. b).

Rispetto alla proposta iniziale, rientrano nello *scope* della Direttiva anche le società che hanno concluso accordi di *franchising* o di licenza nell’Unione con società terze indipendenti dal valore superiore a Euro 22,5 milioni (rispetto all’ultimo bilancio annuale) e tali da garantire un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e a condizione di essere parte di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a Euro 80 milioni (art. 2, par. 1,

lett c).

Anche rispetto alle società non residenti in uno Stato Membro sono previsti requisiti analoghi con l'eccezione che (a) il fatturato di riferimento corrisponde a quello generato all'interno dell'Unione e (b) non si applica il requisito del numero dei dipendenti (art. 2, par. 2).

Rispetto alla proposta iniziale, si segnalano, inoltre, quattro differenze decisamente rilevanti presenti nella Direttiva pubblicata venerdì:

- (i) almeno momentaneamente sono state escluse dagli obblighi del dovere di diligenza previsti dalla Direttiva le imprese del settore della finanza, alle quali si applicano comunque gli obblighi previsti in tema di piani di transizione climatica;
- (ii) sono state eliminate le disposizioni particolari che rendevano la Direttiva applicabile a società operanti settori considerati ad "alto rischio", laddove le soglie di fatturato erano ridotte a Euro 40 milioni e il numero di dipendenti a 250, tra cui, *inter alia*, i settori (a) del tessile, (b) dell'estrazione e lavorazione delle risorse minerarie, e (c) dei prodotti per l'agricoltura e allevamento del bestiame;
- (iii) la nozione di "catena del valore" presente nella proposta iniziale è stata sostituita con quella di "catena di attività". Pertanto, il perimetro degli obblighi di dovuta diligenza è stato circoscritto, per la parte *downstream* della catena di attività, alle sole relazioni commerciali dirette;
- (iv) sono state escluse dal perimetro degli obblighi di dovuta diligenza le attività di smaltimento dei prodotti (considerando 25).

Per effetto delle modifiche introdotte e della riduzione del perimetro di applicazione della Direttiva, si stima che le società *in-scope* ammontino ora a circa 5.300.

Tuttavia, la Direttiva avrà un effetto importante anche rispetto alle società che non sono considerate *in-scope*, le quali potranno comunque essere impattate dalla Direttiva in qualità di appaltatori o subappaltatori di società *in-scope*.

In particolare, sul punto, la Direttiva prevede una serie di misure di accompagnamento volte ad agevolare anche finanziariamente le piccole e medie imprese (PMI) che sono "partner commerciali" delle società *in-scope* (art. 10, par. 2, lettera e) e art. 20).

Non solo: poiché la Direttiva avrà necessariamente un impatto sui contratti tra le società *in-scope* e i loro partner commerciali, è previsto che entro il 26 gennaio 2027 la Commissione Europea adotti orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario.

Oggetto della Direttiva

Come noto, la Direttiva stabilisce:

- (i) un obbligo per le società di individuare e valutare (aggiunta rispetto alla proposta) gli impatti negativi effettivi e potenziali causati (a) dalla attività propria e di quella delle società collegate, e (b) se collegate alla propria catena di attività, dall'attività dei propri partner commerciali (art. 8). In tal senso, alle società è fatto obbligo di svolgere un'attività di due diligence basata sul rischio (art. 5) e volta proprio ad individuare e mitigare tali rischi ("obblighi di dovuta diligenza"), il cui mancato adempimento potrebbe dare luogo a responsabilità amministrativa e civile. Gli obblighi di dovuta diligenza si articolano in: (i) una fase di individuazione e valutazione Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi (art. 8), (ii) una fase di attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati (art. 9) (iii) una fase di prevenzione degli impatti negativi potenziali (art.10) e (iv) una fase di mitigazione e arresto degli impatti negativi effettivi (art. 11);

- (ii) obblighi per le società *in-scope* di adottare ed attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici adattando le strategie aziendali con la transizione verso un'economia sostenibile, il più possibile in linea con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C (“**obbligo di predisporre ed attuare piani di transizioni climatica**”) (art. 22).

Regime di responsabilità

Il controllo del rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva sarà affidato ad una autorità di controllo debitamente designata da ciascuno Stato membro (art. 24) a cui verrà attribuito il potere di ordinare la cessazione delle violazioni, nonché di irrogare sanzioni, anche pecuniarie con limite massimo non inferiore al 5% del fatturato netto mondiale dell'impresa nell'esercizio precedente la decisione che impone la sanzione pecuniaria (art. 27).

Inoltre, la Direttiva introduce una specifica responsabilità civile in caso di violazione degli obblighi di prevenire, ridurre, minimizzare e/o e arrestare gli “*impatti negativi*” dell'attività d'impresa. Il termine di prescrizione minimo per agire giudizialmente per far valere tale responsabilità dovrà essere di almeno cinque anni (art. 29).

Entrata in vigore – Applicazione progressiva

L'applicazione degli obblighi della Direttiva sarà graduale (art. 37), con termini calcolati a decorrere dalla sua entrata in vigore, come segue:

- (i) 3 anni, per le società con più di 5000 dipendenti e un fatturato superiore a EUR 1500 milioni;
- (ii) 4 anni, per le società con più di 3000 dipendenti e un fatturato superiore a EUR 900 milioni;
- (iii) 5 anni, per le società con più di 1000 dipendenti e con un fatturato superiore a EUR 450 milioni.

In coerenza con l'art. 2 della Direttiva, per le società non residenti all'interno dell'Unione Europea valgono gli stessi requisiti di fatturato, mentre non si applicano i requisiti sul numero di dipendenti.

Con la pubblicazione della CS3D e l'imminente attuazione della CSRD (il cui recepimento in Italia slitterà a settembre) si definisce con maggiore chiarezza il quadro della normativa europea in materia di sostenibilità, che pone alle imprese operanti all'interno dell'UE sfide operative e culturali significative.

Il Focus Team ESG di Gianni & Origoni è a disposizione per fornire ai propri clienti l'assistenza interdisciplinare di cui potranno avere bisogno: esg@gop.it.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Alessandra Ferroni
Partner

Focus Team ESG
Milano
+39 02 763741
aferroni@gop.it

Giovanni Marsili
Partner

Focus Team ESG
Milano
+39 02 763741
gmarsili@gop.it

Umberto Di Francia
Associate

Focus Team ESG
Bruxelles
+32 2 340 1550
udifracia@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.